Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1° agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 1 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1848.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1849.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese tipografiche artigiane della provincia di Taranto.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1848.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie;

Visto, per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 22 marzo 1955, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacia e il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari; al quale ha aderito, in data 29 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Terni, in data 15 febbraio 1961, del contratto sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 22 marzo 1955, relativo al personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato. sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, *foglio n.* 45. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 22 MARZO 1955 PER IL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI TERNI

Il giorno 22 marzo 1955 nella sede dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Terni, in via Roma, 25.

tra

l'ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI FARMACIA, rappresentata dal dott. *Manlio Cipolla*, un rappresentante dei Farmacisti rurali, nella persona del dott. *Walter Monti*

e

il SINDACATO PROVINCIALE FARMACISTI non proprietari, rappresentato dai dottori *Giovanni Cestari, Bruno Cagnoli* e *Nicola Carloni,*

sotto gli auspici

dell'ORDINE DEI FARMACISTI della provincia di Terni, rappresentato dal Presidente dott. *Lanfranco Fontana,*

è stato stipulato

il presente contratto Provinciale integrativo al Contratto nazionale di Lavoro, stipulato a Roma l'11 ottobre 1949 e successivamente modificato con Contratto del 6 ottobre 1954 da valere per tutto il territorio della provincia di Terni e che disciplina i rapporti di lavoro tra i proprietari di farmacia ed i farmacisti dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI STIPENDIO

Lo stipendio base mensile minimo, per otto ore di lavoro giornaliere, viene fissato nella seguente misura:

a) *Collaboratori e collaboratrici*:

dall'inizio del 2° anno di servizio L. 34.000 mensili;

per il 1° anno di servizio 40 % in meno dello stipendio base del 2° anno.

b) *Direttori e direttrici tecniche*:

per il 1° anno di servizio L. 45.000 mensili;

I direttori e le direttrici tecnici-amministrativi percepiranno uno stipendio base superiore del 10 % a quello dei direttori tecnici.

A questi stipendi base minimi debbono essere aggiunti gli altri elementi costitutivi della retribuzione, come è prescritto dall'art. 62 del Contratto Nazionale.

L'indennità di contingenza sarà quella spettante alla categoria A del settore commercio.

NORMA TRANSITORIA

Ai farmacisti dipendenti che, alla data di entrata in vigore del presente Contratto integrativo, avessero una anzianità di servizio nella stessa azienda di due o più anni, sia come collaboratori che come direttori, verrà corrisposto lo stipendio base della propria categoria, maggiorato della percentuale del 5 % per ogni biennio di anzianità di servizio maturato.

La tredicesima mensilità corrisposta al dipendente nel dicembre 1954 deve essere conguagliata allo stipendio previsto dal presente contratto.

Ai farmacisti dipendenti che non avessero percepito l'aumento del 5 % sullo stipendio base previsto per 1 scatto di anzianità del gennaio 1954 verrà corrisposta tale differenza dal 1° gennaio al 30 novembre 1954.

Art. 2.

SCATTI DI ANZIANITÀ

La maggiorazione del 5 % sullo stipendio base per i successivi scatti di anzianità previsti dall'art. 66 del Contratto Nazionale, verrà corrisposta dal mese successivo a quello in cui il dipendente avrà maturato ciascun biennio di servizio.

Art. 3.

MINIMI DI STIPENDIO BASE PER I RURALI

Ai farmacisti direttori di farmacie rurali o uniche, verrà corrisposto uno stipendio base inferiore del 10 % a quello più sopra stabilito.

Art. 4.

INDENNITÀ DI FUNZIONE

Ai farmacisti direttori che abbiano alle loro dipendenze uno o più farmacisti collaboratori, verrà corrisposta una indennità suppletiva di lire 1.000 per ogni collaboratore dipendente.

Art. 5.

FERIE

Il periodo di ferie spettante ad ogni farmacista non comprende le domeniche e le festività che eventualmente venissero a trovarsi entro il periodo di godimento delle ferie stesse.

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto s'intende entrato in vigore a tutti gli effetti dal 1° dicembre 1954 ed avrà la durata di anni uno e potrà essere tacitamente prorogato di anno in anno, a meno che una delle due associazioni stipulanti non ne notifichi la disdetta all'altra parte, mediante lettera raccomandata; con un preavviso di almeno 90 giorni dalla scadenza.

Però, qualora l'indennità di contingenza venisse per legge conglobata allo stipendio base, il presente contratto sarà automaticamente decaduto.

Art. 7.

VARIE

Per quanto non co. ipreso nel presente Contratto si fa riferimento al Contratto Nazionale di Lavoro dell'11 ott bre 1949 e successive modifiche del 6 ottobre 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1849.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese tipografiche artigiane della provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Taranto, l'accordo collettivo 22 gennaio 1947, per gli operai dipendenti dalle tipografie artigiane, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e degli Artigiani Sezione degli Artigiani, Categoria Tipografi e la Camera Provinciale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Taranto, in data 28 aprile 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Taranto, l'accordo collettivo 22 gennaio 1947, relativo agli operai dipendenti dalle tipografie artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese tipografiche artigiane della provincia di Taranto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 100. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 22 GENNAIO 1947 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE TIPOGRAFIE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Oggi 22 del mese di gennaio dell'anno millenovecentoquarantasette

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI E DEGLI ARTIGIANI della Provincia Jonica Sezione degli Artigiani Categoria Tipografi agli effetti del presente accordo, rappresentata dal Presidente della Categoria suddetta sig. *Edmondo Leggieri,* assistito dal Segretario della stessa Categoria sig. *Alfredo Scrimieri,* e dai signori *Ruggieri Liborio* e *Santoro Cosimo;*

e

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO rappresentata dal sig. *Di Noia Vincenzo* assistito dai lavoratori *Greco Domenico* e *Italo Lacitignola;*

si è convenuto di corrispondere a partire dal 1° gennaio 1947 agli operai dipendenti dalle tipografie artigiane della Provincia di Taranto, il seguente trattamento economico:

PAGA BASE UOMINI

		Giornaliere
Compositori, impressori e legatori di 1ª categoria	L.	213,30
Compositori, impressori e legatori di 2ª categoria	»	193,05
Compositori, impressori e legatori di 3ª categoria	»	182,25
Mettifoglio - Uomini .	»	167,40
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	»	40,50
Apprendisti e garzoni sotto i 16 anni	»	35,77

DONNE

Legatrici di 1ª cat. e mettifoglio	L.	125,55
Legatrici di 2ª cat. e mettifoglio	»	118,80
Legatrici di 3ª cat. e mettifoglio	»	109,35
Apprendiste dai 16 ai 18 anni	»	35,77
Apprendiste sotto i 16 anni . .	»	30,37

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Uomini di età superiore ad anni 20	L.	277 —
Uomini di età tra i 18 ed i 20 anni	»	240 —
Uomini di età tra i 16 ed i 18 anni	»	200 —
Uomini di età inferiore ai 16 anni	»	133 —
Donne di età superiore ad anni 20	»	232 —
Donne di età tra i 18 ed i 20 anni	»	187 —
Donne di età tra i 16 ed i 18 anni	»	168,50
Donne di età inferiore ai 16 anni	»	133 —

L'indennità di contingenza è determinata in rapporto al costo attuale della vita. Tale indennità pertanto subirà variazioni bimestrali in rapporto all'aumento e alla diminuzione dei prezzi di mercato dei generi di più largo consumo.

Considerato, a tal proposito, che le variazioni della misura dell'indennità giornaliera di contingenza concessa ai lavoratori dell'industria avvengono in dipendenza delle rilevazioni eseguite da una Commissione Provinciale appositamente costituita, le parti convengono che le aziende artigiane grafiche della provincia di Taranto si atterranno per quanto riguarda le modificazioni periodiche dell'importo dell'indennità di contingenza prevista nel presente accordo, e che deve intendersi sostitutiva di ogni altra indennità in precedenza concessa a norma di legge e di contratto, alle determinazioni che bimestralmente verranno adottate dalla suindicata Commissione Provinciale.

Allo scopo infine di favorire l'incremento dell'apprendistato nel settore dell'attività artigiana grafica, onde recare un notevole contributo alla soluzione del problema dell'istruzione professionale, le parti stipulanti il presente accordo stabiliscono inoltre che agli apprendisti di età inferiore ai 16 anni di età, ed agli apprendisti tra i 16 e 17 anni, verrà corrisposto solo il 50% della indennità di contingenza determinata per le corrispondenti categorie di minori dei lavoratori della industria mentre agli apprendisti tra i 17 ed i 18 anni di età sarà concesso il 75% della stessa indennità.

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1947 ed avrà la durata di un anno. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Lo stesso accordo potrà essere sostituito anche prima della sua scadenza, da ogni concordato di carattere nazionale che eventualmente venga stipulato tra la Confederazione Generale dell'Artigianato Italiano e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151126) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.